



PARERE MOTIVATO
n. 112 del 9 SETTEMBRE 2015

**OGGETTO: Comune di Alleghe (BL). Variante al PRG per Pista Ciclabile.
Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 settembre 2015, come da nota di convocazione in data 4 settembre 2015 ns. prot. gen. 355796/71.03.

ESAMINATA la documentazione, sotto elencata, trasmessa dal Comune di Alleghe (BL), con nota prot. n. 3176 del 09/06/2015, acquisita al protocollo regionale al n. 245525 del 12/06/2015, relativamente alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità della pista ciclabile da Alleghe a Caprile Comune di Alleghe (BL):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Dichiarazione Vinca;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04/05/2015.

CONSIDERATO che con nota prot n.255567 del 19/06/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV), ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Comune di Taibon Agordino
- Comune di San Tomaso Agordino
- Comune di Cencenighe Agordino (BL)
- Comune di Rocca Pietore
- Arpav Dipartimento di Belluno
- Veneto Strade s.p.a.
- Servizi Forestali Regionali c/o Sezione Parchi e Biodiversità
- Corpo Forestale dello Stato
- Azienda Ulss n. 1 Belluno
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

CONSIDERATO che con nota prot n. 255543 del 19/06/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

Il Responsabile tecnico del Comune di Alleghe con pec prot. n. 3418/3431 del 23/06/2015 acquisita al prot. regionale n. 258929 del 23/06/2015 ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- L'ARPAV di Belluno con nota n.71826 del 17.07.15, acquisita al prot. reg. al n. 299764 del 21.07.15, ha fatto pervenire il proprio parere in cui si ritiene che le modifiche non producono impatti significativi.
- Il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno, con nota n.319051 del 04.08.15, ha fatto pervenire il proprio parere.



Relativamente alle note trasmesse per tramite della Sezione Parchi e Biodiversità con la quale è stato richiesto il parere di competenza in merito a quanto in oggetto evidenziato, si precisa come la variante in argomento evidenzia l'inserimento del tratto ciclabile anche in area soggetta a vincolo idrogeologico e boscata.

Il tracciato della pista ciclabile si svolge su tracciati esistenti, afferenti a ex sedime di strada statale e lungo tratti a destinazione agro – silvo – pastorale.

Si prevedono sostanzialmente opere manutentorie e funzionali all'uso ciclabile. L'unico intervento rilevante consta nella messa in sicurezza del tratto sotteso dal movimento franoso in località Avoscan - Forchiade.

Precisando come il parere di competenza sugli interventi comportanti movimenti di terra in area vincolata per scopi idrogeologici e/o boscata dovranno essere autorizzati dallo scrivente a livello di progettazione redatta almeno in veste definitiva, sulle previsioni urbanistiche in esame non si riscontrano elementi ostativi al loro accoglimento nei riguardi del Vincolo idrogeologico e forestale.

- Veneto Strade s.p.a. con pec 16377/2015 del 01/07/2015 acquisita al prot. regionale n. 273020 del 02/07/2015 ha fatto pervenire parere.

Le opere che interessano la pertinenza e la fascia di rispetto, per le quali Veneto Strade S.p.A. deve esprimere il parere di competenza, risultano essere le seguenti:

- Realizzazione dell'itinerario ciclabile sovra comunale denominato Cencenighe – Malga Ciapela, nei comuni di Cencenighe Agordino, San Tomaso Agordino, Alleghe e Rocca Pietore, lungo le strade in gestione di questa Società, come di seguito specificato:

- S.R. 203 "Agordina", dalla prog.va km 37+050 alla prog.va km 37+330, in Comune di Cencenighe Agordino;

- S.P. 8 "di San Tomaso", dalla prog.va km 6+970 alla prog.va km 7+165, in Comune di San Tomaso Agordino;

- S.R. 203 "Agordina", attraversamento alla prog.va km 42+270, in Comune di San Tomaso Agordino;

- S.R. 203 "Agordina", dalla prog.va km 44+120 alla prog.va km 44+690 ed attraversamento alla prog.va km 44+690, in Comune di Rocca Pietore;

- S.P. 641 "del Passo Fedaià", dalla prog.va km 22+950 alla prog.va km 23+070 ed attraversamento alla prog.va km 23+070, in Comune di Rocca Pietore;

- S.R. 203 "Agordina", dalla prog.va km 47+880 alla prog.va km 50+570, in Comune di Alleghe.

Si rilascia parere preliminare favorevole alle condizioni di seguito riportate:

- le opere previste in progetto non dovranno in alcun modo ridurre la larghezza delle carreggiate stradali di competenza della scrivente Società;
- sia in corso d'opera che in condizione di regime le opere eseguite non dovranno generare apporti di materiali né riversamenti di acque sulle sedi stradali di competenza della scrivente Società e non dovrà essere precluso lo smaltimento delle acque meteoriche delle pertinenze stradali. Qualora, a seguito dell'ultimazione dei lavori, dovessero manifestarsi problematiche in tal senso, queste dovranno essere risolte a totale cura e spese del richiedente;
- risulta a carico del richiedente la posa in opera e la manutenzione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. La segnaletica verticale dovrà essere realizzata (in particolare per quanto riguarda colori, simboli e caratteri) e posta in opera nel pieno rispetto degli artt. 77, 78, 80, 81, 82, 88 e 122 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;



- dovranno essere eseguiti di rallentatori ottici come previsto dalla Fig. II 473 Art. 179 del D.P.R. 495/92 su entrambe le corsie di marcia;
- alla distanza di 150 m dagli eventuali attraversamenti ciclopedonali, ai due lati delle corsie di marcia dovranno essere installati i segnali di pericolo di cui alla Fig. II 13 Art. 88 e Fig. II 14 Art. 88 del D.P.R. 495/92;
- nessuna responsabilità potrà essere ascritta a questa Società, gestore della strada sopraccitata, per futuri danni alle opere in costruzione dovute ai servizi di pulizia del piano viabile durante la stagione invernale;
- sono altresì fatte salve le disposizioni impartite da Veneto Strade S.p.A., con successivo provvedimento, per le modalità e la formalizzazione degli aspetti attinenti all'eventuale concessione, in uso gratuito, dell'occupazione del sedime della pertinenza demaniale in gestione alla scrivente Società.
- è fatto salvo il rispetto dei Regolamenti Comunali e dello Strumento Urbanistico, gli eventuali diritti di terzi nonché l'acquisizione di ogni altra concessione, autorizzazione, nulla osta, ecc. di competenza di altri Enti o Uffici.
- ai fini dell'uniformità dell'individuazione degli itinerari turistici da parte dell'utenza, si invita l'Amministrazione richiedente a verificare l'eventuale compatibilità dei tratti in oggetto con il Piano Regionale di Segnaletica Turistica e ad adottare, ove possibile, modelli di segnaletica analoghi a quelli individuati con DGR 1402/2009 e DGR 3520/2010;
- la manutenzione e la pulizia del percorso ciclabile, comprensivo delle opere d'arte commesse e delle relative pertinenze, dovranno fare carico esclusivamente al richiedente;
- in presenza di neve resta in carico esclusivo al richiedente l'onere della pulizia delle aree eventualmente ostruite dalla neve durante i servizi di pulizia del piano viabile da parte di Veneto Strade S.p.A.; in tali situazioni è espressamente vietato il trasferimento di neve dal percorso ciclabile all'interno della carreggiata stradale;
- nel corso dei lavori il cantiere dovrà essere segnalato e protetto ai sensi della vigente normativa in materia;
- in corrispondenza degli eventuali attraversamenti ciclopedonali dovranno essere installati i segnali di cui alla Fig. II 324 Art. 135 e Fig. II 303 Art. 135, gli stessi dovranno essere di tipo bifacciale ed andranno posti ai due lati della carreggiata rivolti al senso di marcia dei veicoli;
- la segnaletica orizzontale dovrà essere realizzata in vernice di colore bianco di caratteristiche prestazionali rispondenti alla vigente normativa in materia, secondo quanto indicato nella Fig. II 437 art. 146 e Fig. II 434 art. 145 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;

VISTA l'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale n 94/2015, predisposta dall'ufficio preposto VInCA, nella quale si dichiara che per la variante al Piano Regolatore Generale n. 1/2015 relativa all'inserimento "dell'Itinerario Ciclabile Sovracomunale Cencenighe-Malga Ciapela" per il tratto della pista ciclabile da Alleghe a Cencenighe, in comune di Alleghe (BL) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza, dichiarata ai sensi dell'allegato A, par. 2.2, della D.G.R. n. 2299/2014 dal dott. for. Giovanni CARAZZAI e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, prescrive:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione della variante in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Coronella austriaca*, *Podarcis muralis*, *Vipera ammodytes*, *Lanius collurio*) ovvero, per i tratti di tracciato ricadenti in superfici riferibili alla categoria "232" della copertura del suolo, di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree soggette a trasformazione;
2. di verificare e documentare il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.



VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VincA-NUVV, in data 9 settembre 2015, da cui risulta che esaminati gli atti, si ritiene che la Variante al PRG per pista ciclabile, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente, a condizione che vengano recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste dalle Autorità Ambientali, le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP e le prescrizioni del parere VINCA.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante al PRG per pista ciclabile in Comune di Alleghe (BL), in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente, a condizione che:

in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP e le condizioni/indicazioni dei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati: Veneto Strade spa e Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, nonché le prescrizioni VincA di seguito elencate:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione della variante in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Coronella austriaca*, *Podarcis muralis*, *Vipera ammodytes*, *Lanius collurio*) ovvero, per i tratti di tracciato ricadenti in superfici riferibili alla categoria "232" della copertura del suolo, di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree soggette a trasformazione;
2. di verificare e documentare il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 5 pagine.